

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DCPC 0002221 A-4.22.17.4.5
del 01/04/2011



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio Legislativo



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB-2011-0010835/UL del 01/04/2011

Al Dipartimento per le politiche comunitarie
Struttura di missione
P.za Nicosia, 20
ROMA

Ministero dello sviluppo economico
Ufficio legislativo

e.p.c. Alla Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, il clima e l'energia

Al Segretario Generale
Dr. Marco De Giorgi

SEDE

OGGETTO: Progetto-pilota (caso 1505/10/ENVI) Corretta applicazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.

Si fa seguito alla nostra nota del 24 marzo u.s., prot. GAB-2011-0009993/UL, e si trasmette in allegato il progetto di provvedimento normativo contenente norme tecniche volte a definire in modo univoco e puntuale il campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21 novies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Si prega il Ministero dello sviluppo economico in indirizzo di voler provvedere alla notifica del citato progetto di provvedimento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Massimiliano ATELLI

Disegno di legge in materia di divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci

Articolo 1

1. Ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 1 gennaio 2011, i sacchi per l'asporto delle merci commercializzabili devono risultare conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
2. Anche al fine di promuovere le politiche di riuso, sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i sacchi per l'asporto delle merci di spessore superiore a quattrocento micron dotati di manici accessori e dispositivi di chiusura nonché di caratteristiche tecniche e costruttive che li rendono idonei ad un utilizzo duraturo e tali da conferire loro un autonomo valore economico.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 120.000 euro.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove iniziative affinché i produttori indichino sui sacchi per l'asporto delle merci di cui ai commi 1 e 2 idonee informazioni al pubblico per una corretta gestione del relativo ciclo dei rifiuti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di disegno di legge è volto ad una più compiuta definizione del campo di applicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto, contenuto nell'articolo 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

L'introduzione del divieto di commercializzazione citato intendeva incoraggiare la modifica delle abitudini di consumo dei cittadini, promuovendo una maggiore propensione al riutilizzo al fine ultimo di incidere sull'impatto che i sacchetti di plastica provocano sull'ambiente a causa dell'uso massiccio e delle modalità di smaltimento degli stessi.

Com'è noto, la predetta disposizione, contenuta nella legge finanziaria per il 2007, aveva previsto il varo di un programma nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate, con la finalità di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, rafforzare la protezione ambientale e sostenere le filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali.

Il suddetto programma avrebbe dovuto essere definito, entro centoventi giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Lo scopo dello stesso era individuato nella predisposizione di misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Anche in ragione della mancata adozione del citato programma di sperimentazione il termine di decorrenza del divieto, a seguito dell'intervento dell'articolo 23, comma 21-novies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato prorogato dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011.

L'assenza della sperimentazione e dei provvedimenti necessari al raggiungimento graduale del divieto, a partire dall'entrata in vigore dello stesso in via definitiva il 1 gennaio 2011, hanno provocato l'insorgenza di dubbi interpretativi e difficoltà nell'applicazione operativa dello stesso, con particolare riferimento sia agli aspetti tecnico-scientifici, quali l'assenza di una puntuale definizione del concetto di biodegradabilità, sia alla genericità del divieto contenuto

nella normativa citata, sia, infine, alle conseguenze del mancato rispetto del divieto medesimo.

Di conseguenza, si è reso necessario il presente intervento normativo, il quale si ripropone, come detto, di precisare la portata del divieto in esame e, altresì, di sanzionarne la violazione.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 esplicita il generico rinvio - contenuto nell'articolo 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 - "ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario", precisando che la normativa di riferimento per l'individuazione dei sacchi commercializzabili è rappresentata dalla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 del Comitato europeo di normazione.

Il comma 2 delimita ulteriormente la portata del divieto, stabilendo che ne sono esclusi i sacchi per l'asporto delle merci, di spessore superiore a 400 micron dotati di manici accessori e di dispositivi di chiusura nonché di caratteristiche tecniche e costruttive che favoriscono il loro riutilizzo duraturo e li dotino di un autonomo valore economico.

Il comma 3, prevede, come conseguenza della violazione del divieto di commercializzazione, come precisato dal presente disegno di legge, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la quale si sostanzia nel pagamento di una somma da 2.000 euro a 120.000 euro.

Il comma 4, infine, prevede, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuova iniziative affinché i produttori indichino sui sacchi per l'asporto merci non soggetti al divieto di commercializzazione idonee informazioni al pubblico per una corretta gestione del relativo ciclo rifiuti.